

**Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Como**  
**Azienda Speciale Sviluppo Impresa**

iscritto al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all' art. 3  
del D.L. 18 ottobre 2011 n. 180, al numero progressivo 179

**ALLEGATO E) al Regolamento di mediazione**

**CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI**

1. La designazione del mediatore avviene secondo criteri di seguito specificati, in maniera da assicurarne l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
2. Il Responsabile dell'Organismo valutato l'oggetto della mediazione ed effettuata un'istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura, individua il mediatore sulla base dei seguenti criteri:
  - ove si tratti, a suo giudizio, di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione:
    - I. competenza professionale, valutata sulla base del curriculum professionale (tipologia di laurea, corsi di specializzazione);
    - II. competenza in materia di mediazione;
    - III. turnazione;
    - IV. disponibilità.
  - ove invece si tratti di controversia che presenta profili di elevata complessità:
    - I. competenza professionale, valutata sulla base del curriculum professionale (tipologia di laurea, corsi di specializzazione);
    - II. competenza in materia di mediazione;
    - III. esperienza maturata in ordine al numero di mediazioni svolte, alla tipologia di conflitto gestito (per esempio multiparte), alla tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria), all'aggiornamento del mediatore;
    - IV. turnazione;
    - V. disponibilità.
3. Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.
4. Il Responsabile inoltre, qualora lo ritenga opportuno in ragione della tipologia di controversia, può offrire alle parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi individuati sulla base dei criteri precedenti. In tale ipotesi, se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.